Titolo

Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS - condotta gravemente antisportiva - art. 39 CGS – sanzionabilità – anche se compiute in occasione della gara

Descrizione

Se la condotta violenta (art. 38 CGS) sussiste al ricorrere di un'azione caratterizzata da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [..] con un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri" (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49), quella di cui all'art. 39 stesso Codice si caratterizza per la violazione, peraltro grave, dell'agonismo sportivo, con atti che dallo stesso eccedano. Tali distinte condotte, tuttavia, non restano oggetto di sanzione solo nel caso in cui siano poste in essere durante la gara, atteso che entrambe le norme citate prevedono la punibilità del calciatore che di esse si renda responsabile anche "*in occasione*" della gara.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 87/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 38, comma 1, CGS; art. 39 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0087 CFA del 26 febbraio 2024 (PFI/Sig. Matteo Calandrini)